

zio , quello fra gli sposi che l' avrà addimandato , potrà presentare il giudicato all' Ufficiale dello Stato Civile per far dichiarare il divorzio . La dichiarazione del divorzio si farà all' Ufficiale dello Stato Civile giusta la modula segn. G H , e colla inserzione nel Registro matrimoniale , della sentenza concedente il divorzio presente , od in contumacia dell' altra parte , e coll' annotazione di contro all' atto di matrimonio , se esiste . Le dichiarazioni di divorzio per questi casi si faranno rispettivamente a seconda delle Module segn. G H . (Tit. 6 , cap. 2 , Sez. 1 , art. 258 .)

85. Il conjugé che avrà ottenuta la sentenza in ultima Istanza o passata in giudicato " sarà in obbligo di presentarsi nel termine di due mesi avanti l' Ufficiale dello Stato Civile per far pronunciare il divorzio , chiamata legalmente l' altra parte . (Tit. 6 , cap. 2 , Sez. 1 , art. 264 .)

86. „ Questi due mesi non cominceranno a decorrere per le sentenze di prima istanza se non dopo scaduto il termine stabilito per l' appellazione ; e riguardo alle sentenze proferite in contumacia in grado d' Appello dopo trascorso il termine di portervisi opporre , e quanto alle sentenze pronunciate in contraddittorio ed in ultime Istanze , dopo la scadenza del termine per ricorrere al Tribunale di cassazione . (Tit. 6 , cap. 2 Sez. 1 , art. 265 .)